



## IPOSTESI DI PIATTAFORMA UNITARIA

FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, CONFSAL/SNALS

### CCNL ANINSEI 2010-2012

#### PARTE PRIMA

##### Titolo I – Il sistema delle relazioni sindacali

###### Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL

###### Art. 9 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali e contratto di solidarietà

Gli istituti scolastici ed educativi, presso i quali sono in atto le procedure di chiusura e/o di licenziamento individuale o plurimo e/o collettivo ai sensi dei successivi artt. ..., sono tenuti ad attivare le procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle normative vigenti, dall'accordo del 5 giugno 2009 sugli ammortizzatori in deroga (allegato n. ...) e i Contratti di solidarietà difensivi (allegato n. ...) espressamente regolamentati da un accordo nazionale tra l'ANINSEI e le OO.SS. FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e SNALS Confsal, in allegato al presente CCNL e parte integrante dello stesso anche se con meno di 15 dipendenti secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 14/0022114 del 3 novembre 2009 .

###### Art. 10 - Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, le parti individuano per i lavoratori del settore, i Fondi Negoziati. Il lavoratore che aderisce o ha aderito ad un fondo negoziale ed il datore di lavoro versano ciascuno, una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

##### Titolo II – Livelli di contrattazione

###### Art. 20 - Secondo Livello di Contrattazione Regionale

1. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.

L'ANINSEI e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto (CCNL), individuano la contrattazione decentrata di secondo livello su base Regionale. La Contrattazione decentrata Regionale è prevista per le seguenti materie:

- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
- ulteriori elementi determinanti la progressione orizzontale economica individuale di carriera di cui all'art. ...;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e/o sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio e le attività per il mantenimento dei requisiti di qualità certificati;
- indennità di trasferta;
- materie previste dagli articoli del presente contratto;
- eventuale salario accessorio;
- ogni altra materia concordata dalle parti.

2. Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all'ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali regionali firmatarie del presente CCNL, verranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto e all'ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL e nei tempi definiti dal successivo art. ... bis.

Qualora la contrattazione a livello regionale non si concluda entro le scadenze fissate dal successivo art. ... bis è prevista l'erogazione dal giorno successivo, con la retribuzione del mese di riferimento, dell'elemento di garanzia retributiva di cui alla tabella riportata all'art. ....

#### **Art. 20 bis - Durata e decorrenza degli Accordi Regionali**

1. La Contrattazione regionale ha inizio entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL 2010-2012 e deve concludersi comunque entro il 90-esimo giorno dalla firma del presente CCNL. Qualora non venga raggiunto l'accordo si applica l'*"Elemento perequativo di garanzia retributiva"* di cui al successivo articolo n. 13 ter
2. Gli accordi raggiunti a livello regionale /istituto hanno validità triennale e rimangono in vigore fino al loro rinnovo.

#### **Art. 20 ter - Elemento perequativo di garanzia retributiva**

1. Al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010 è corrisposto in carenza di contrattazione di secondo livello con contenuti economici di cui al precedente art 20 bis, un incremento economico mensile per 13 mensilità individuale non riassorbibile nella misura di 50 euro lordi quale elemento di garanzia retributiva.
2. L'importo è corrisposto a tutto il personale ad orario settimanale pieno a partire dalla retribuzione del mese successivo alla maturazione del diritto di cui sopra. Detto importo è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

#### **Art. 21 - Contrattazione di istituto/scuola**

Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello regionale, al fine di armonizzare le esigenze didattico/organizzative degli istituti, le parti individuano le seguente materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con particolare riferimento a:

- erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto ed erogazione strettamente correlate;
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- criteri di distribuzione dell'orario di lavoro del personale docente ed educativo;

- distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educativo;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge;
- eventuale salario accessorio erogato dal singolo istituto;
- valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l'erogazione di integrazioni economiche al personale;
- organizzazione del lavoro del personale.

La contrattazione di istituto deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA/RSU se presenti o le OO.SS. territoriali, firmatarie a livello nazionale del presente Contratto.

Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti/scuole con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.

### **Titolo III - I rapporti di lavoro**

#### **Art.23. Apprendistato**

Le OO.SS. e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dalla legge 19 luglio 1997 n. 196 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.

Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:

- contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora verrà definito il quadro normativo generale.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 276/03 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti per l'applicazione delle norme di cui al presente CCNL.

#### **24.5 Durata del rapporto**

Il contratto di apprendistato professionalizzante si applica esclusivamente al personale dell' Area prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. ... parte seconda del citato CCNL.

Il contratto di apprendistato non può essere superiore o inferiore ai limiti indicati nel presente articolo.

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

livello primo:	24 mesi;
livello secondo:	36 mesi;
livello terzo:	36 mesi;
livello quarto:	48 mesi.

## PARTE SECONDA

### Titolo I – Sfera di applicazione

#### Art. 2 - Decorrenza e durata

1. Il presente Contratto decorre dall'1/1/2010 e ha durata triennale, con scadenza al 31/12/2012, sia per le materie normative sia per quelle retributive.
2. Sei mesi prima della scadenza, le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo nazionale di lavoro presenteranno la piattaforma di rinnovo del contratto; entro i due mesi successivi alla presentazione della piattaforma le parti danno inizio al confronto per il rinnovo del contratto.
3. Qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza indicata al comma precedente, ai lavoratori verrà corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale....
4. In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
5. Nei sei mesi successivi alla presentazione della piattaforma e comunque entro il mese successivo alla scadenza del contratto le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
6. Qualora intervenissero modifiche ordinamentali, strutturali ed economiche della Scuola e/o degli esami, e delle disposizioni di cui alla legge 62/00 disposte dalle competenti autorità scolastiche, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni delle norme del presente CCNL.

### Titolo III – Assunzione in servizio

#### Art. 38 Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda

1. Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di Istituzioni scolastiche e di ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste dall'art. 2112 comma 5 del CC, dalla Legge n. 428 del 1990 e dal D.lgs 2 febbraio 2001, n. 18 e comunque al personale si continuano ad applicare le condizioni di migliore favore in atto.
2. La comunicazione per l'apertura delle procedure di trasferimento di ramo 'azienda devono essere inviate alle strutture nazionale e territoriali di competenza di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

### Titolo IV – Trattamento economico e previdenziale

#### Art. 15 - Retribuzione mensile

La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:

- paga base;
- indennità di contingenza;
- salario di anzianità;
- eventuale super-minimo e salario accessorio;
- retribuzione di progressione economica di carriera;
- elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all'art. ....

La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art. 16.

Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure per tutte le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola.

Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art. 30 la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate.

Agli Educatori di convitto la Direzione dell'Istituto può chiedere di prestare vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti.

Ai dipendenti di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13ma, della malattia e del TFR. La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.

#### Art. 18- Retribuzione tabellare

1. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5, sono correlati i livelli retributivi delle tabelle del presente articolo.
2. Gli aumenti contrattuali previsti dal presente articolo e dalle relative tabelle retributive allegate, saranno corrisposti a tutto il personale in servizio secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.
3. L eventuale indennità I.V.C. viene erogata fino alla stipula del nuovo CCNL e riassorbita dai successivi aumenti retributivi con le modalità di cui al precedente art....

TABELLA 1 Aumenti tabellari 2010-2012					
livello	RETRIB. 31/12/2009	Gennaio 2010	Gennaio 2011	Gennaio 2012	2010-2012
I	1.031,31				85
II	1.055,93				87
III	1.106,91				92
IV	1.163,01				97
V	1.239,64				103
VI	1.239,64				103
VII	1.258,62				107
VIIIA	1.319,32				107
VIIIB	1.391,23				107

#### Art. 20 – Salario d'anzianità

A tutto il personale che matura tre anni di servizio ininterrotto durante la vigenza del presente contratto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente, a partire dal mese successivo a quello di maturazione, un salario di anzianità in aggiunta a quanto precedentemente percepito a tale titolo di cui alla seguente tabella:

livello	
I	€30,00
II	€30,00
III	€30,00
IV	€40,00
V	€40,00
VI	€40,00
VII	€45,00
VIIIA	€45,00
VIIIB	€45,00

Vengono comunque fatte salve le condizioni previste e riconosciute dai precedenti contratti.

Il salario di anzianità è riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro settimanale individuale, ridotto o part-time.

#### Art. 21 - Commissione d'esame

Oltre alla normale retribuzione ai Docenti chiamati a far parte delle commissioni di esame, di ammissione, di idoneità, di licenza media viene corrisposta una indennità giornaliera di € 25,00 per le prime 5 ore.

Tale indennità viene incrementata di € 10,00 per ogni ora o frazione di ora successiva.

L'indennità verrà corrisposta per tutti i giorni di effettiva presenza nelle commissioni d'esame.  
I compensi dei Commissari interni membri delle commissioni d'Esame di Stato sono a carico dello Stato.

### **Art. 23 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile**

La quota oraria giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione mensile per 26.

La quota oraria mensile viene determinata come segue:

- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 165;
- per i dipendenti a 35 ore settimanali retribuzione mensile diviso 152;
- per i dipendenti a 36 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 156;
- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 147;
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139;
- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 104;
- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensili diviso 78.

Per i docenti dei livelli IV e V con monte ore annuale di 1.196 ore si considera l'orario settimanale convenzionale di 23 ore.

Per i docenti del livello VII con monte ore annuale di 1.091 annue si considera l'orario settimanale convenzionale di 21 ore.

## **Titolo VI – Durata del lavoro**

### **Art. 29 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è di:

38 ore settimanali per:

personale direttivo dei livelli VIII A e VIII B e per il personale ATA dei livelli primo, secondo, terzo, quarto.

36 ore settimanali per:

- educatori di asilo nido
- operatori di ludoteca
- educatori di convitto
- istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie
- assistenti sociali

L'orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione.

35 ore settimanali educatori di asilo nido

L'orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione

34 ore settimanali per:

- docenti di scuola dell'infanzia (IV livello)

32 ore settimanali per:

- modelli viventi

24 ore settimanali per:

- docenti di scuola primaria (V livello)
- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti.

23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per:

- docenti inquadrati ai livelli IV e V impegnati in:

corsi liberi e di preparazione agli esami;  
 corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;  
 in doposcuola, in attività integrative scolastiche;  
 corsi per corrispondenza;  
 corsi a distanza;  
 corsi di istruzione professionale;  
 corsi di lingue;

21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per:

- docenti inquadrati al VII livello impegnati in:
- scuole e corsi per interpreti e traduttori
- scuole e corsi post-secondari
- istituti para-universitari
- scuole speciali per minori,
- accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.

18 ore settimanali

- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Oltre all'orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente delle scuole dell'infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell'anno, quali:

- a) colloqui con i genitori;
- b) consigli di classe;
- c) scrutini periodici e finali;
- d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
- e) attività di aggiornamento e programmazione;
- f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
- g) collegio dei docenti.

Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.

Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto.

### ***Docenti con monte ore annuale***

#### ***1196 ore annuali***

pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore ( $\text{monte ore annuo}/12 \text{ mesi} = 1196/12$ ), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore ( $\text{orario mensile convenzionale}/26 \text{ giorni} = 99,67/26$ ) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore ( $\text{orario mensile convenzionale}/4,33 = 99,67/4,33$ ) comprensive anche delle ore di attività di istituto:

Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:

- ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.) si considera l'orario mensile convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale;

le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero convenzionale = 30 x 3,83 = 115 ore), di festività sopresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,83 = 15,32 ore), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;

- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;

- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;

- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);

- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;

- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;

- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;

- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario.

### *1091 ore annuali*

pari ad un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1091/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,49 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 90,91/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 21 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 90,91/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:

Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:

- ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.) si considera l'orario mensile convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale;

le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero convenzionale = 30 x 3,49 = 104 ore), di festività sopresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,49 = 14 ore), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;

- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;

- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;

- ai docenti a 1.091 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due

turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);

- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.091 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario.

### **Periodo estivo**

Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, e durante la sospensione delle attività definita dal calendario scolastico al personale docente dei livelli IV, V, VI e VII con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.

L'attività di assistenza e vigilanza del personale docente di scuola dell'infanzia e primaria espressamente incaricato durante la refezione è considerata ore di lezione.

Qualora intervenissero mutamenti strutturali dell'orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la materia.

### **Art. 35 - Ferie**

I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.

La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.

Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.

Le ferie sono irrinunciabili.

Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia.

Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.

In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti.

Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione.

Il calendario delle ferie per i lavoratori ATA e per le educatrici di asilo nido laddove il servizio non prevede interruzioni durante il periodo estivo sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.